

Delibera n. 105/99 (adottata il 23 luglio 1999)

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE COMPONENTI TARIFFARIE A2 E A3 AI CONTRATTI DI FORNITURA STRAORDINARIA DELL'ENERGIA ELETTRICA, DI FORNITURA CON DURATA INFERIORE AL BIMESTRE, DI SOCCORSO, DI RISERVA PROGRAMMATA E DI AVVIAMENTO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 22 DICEMBRE 1998, N. 161/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

(Gazzetta Ufficiale serie generale n. 202 del 28 agosto 1999)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 luglio 1999,

Premesso che:

- l'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98) ha previsto la modifica, a decorrere dall'1 marzo 1999, della struttura delle componenti tariffarie A2 e A3 e l'introduzione, per ciascuna classe di utenza, di un'aliquota riferita alla potenza impegnata e di un'aliquota riferita all'energia elettrica fornita, rinviando a successiva deliberazione dell'Autorità la determinazione dei valori di tali aliquote;
- l'articolo 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 24/99), ha fissato i valori delle componenti tariffarie A2 e A3 in vigore a partire dal secondo bimestre (marzo – aprile) 1999;

Visto il titolo II, punto 2), lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990;

Viste le tabelle A-3, punto 6, e A-5, punto 6, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 24 dicembre 1993;

Visto l'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999;

Considerato che l'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità n. 161/98 non indica le modalità di applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 per i contratti di fornitura straordinaria dell'energia elettrica, di fornitura con durata inferiore al bimestre, di soccorso, di riserva programmata e di avviamento;

Ritenuta l'opportunità di integrare quanto previsto dall'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità n. 161/98, definendo le modalità di applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 per quanto riguarda i contratti di fornitura di cui sopra;

DELIBERA

Articolo 1 Applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 ai contratti di fornitura straordinaria di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15

1.1 Alle forniture straordinarie di energia elettrica con utilizzazione giornaliera superiore alle dodici ore si applicano aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata pari, per ogni giorno, ad un trentesimo delle corrispondenti aliquote mensili, con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali. Alle forniture straordinarie di energia elettrica con utilizzazione giornaliera inferiore alle dodici ore, si applicano i corrispettivi giornalieri sopra definiti con valori dimezzati, e con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali.

1.2 Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite all'energia elettrica consumata si applicano all'energia elettrica fornita a titolo di fornitura straordinaria.

Articolo 2 Applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 ai contratti di fornitura con durata inferiore al bimestre

2.1 Alle forniture di energia elettrica con durata inferiore al bimestre, a causa di cessazione, di subentro o nuovo allacciamento, si applicano aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata pari, per ogni giorno, ad un trentesimo delle corrispondenti aliquote mensili, con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali.

2.2 Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite all'energia elettrica consumata si applicano alla medesima quantità di energia elettrica considerata ai fini dell'applicazione della parte B della tariffa.

Articolo 3 Applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 ai contratti di soccorso

3.1 Ai contratti di soccorso, per ogni giorno di effettuazione della fornitura di soccorso, si applicano aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata pari ad un trentesimo delle corrispondenti aliquote mensili, con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali, determinando la durata della fornitura di energia elettrica a copertura del guasto accidentale o di altra emergenza dell'impianto di autoproduzione in giorni interi di ventiquattro ore, anche nei casi in cui vengano interessate frazioni di giorno.

3.2 Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite all'energia elettrica consumata si applicano all'energia elettrica fornita a titolo di soccorso.

Articolo 4 Applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 ai contratti di riserva programmata

4.1 Nei contratti di riserva programmata, ai fini dell'applicazione delle aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata, la durata della fornitura di energia elettrica viene considerata, di norma, uguale a trenta giorni, o uguale a quindici giorni per le eventuali proroghe. In quest'ultimo caso si applicano aliquote pari alla metà delle corrispondenti aliquote mensili, con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali.

4.2 Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite all'energia elettrica consumata si applicano all'energia elettrica fornita a titolo di riserva programmata.

Articolo 5 Applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 ai contratti di avviamento

5.1 Nei contratti di avviamento le aliquote mensili delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata si applicano al maggior valore tra la potenza impegnata e la potenza massima prelevata in ciascun mese interamente compreso nel periodo di avviamento. Nel caso di forniture di energia elettrica regolate da tariffe multiorarie, le soprarichiamate aliquote mensili si applicano al maggior valore tra la potenza impegnata equivalente e la potenza massima prelevata equivalente, dove la potenza prelevata equivalente è definita come segue:

$$PE = 0,059 P1 + 0,207 P2 + 0,143 P3 + 0,591 P4,$$

essendo P1, P2, P3 e P4 le potenze prelevate, rispettivamente, nelle ore di punta, nelle ore di alto carico, nelle ore di medio carico e nelle ore vuote, come definite dal titolo II, punto 2), lettera b) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45.

5.2 Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite all'energia elettrica consumata si applicano all'energia elettrica fornita nel periodo di avviamento.

Articolo 6 Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.